



SENT. N. 301/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23960** del registro di Segreteria, proposto da

T.G., nato a *omissis*, il *omissis*, residente in

omissis Via *omissis* n. 17, c.f. *omissis*,

rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Mignone del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo digitale P.E.C. *claudiomignone@ordineavvocatibopec.it*;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Zecchini dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, già Sostituto Commissario della Polizia di Stato, arruolatosi il 15.03.1982 e collocato in quiescenza a decorrere dal 03.01.2018, espone di essere titolare di pensione ordinaria di anzianità, calcolata con il sistema misto.

Con domanda amministrativa del 13.11.2023, il sig. T. ha richiesto alla sede provinciale INPS competente il riscatto oneroso degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, per il periodo dal 17 giugno 1981 al 14 marzo 1982 (relativo al servizio militare di leva e determinante una maggiorazione di 1 mese e 24 giorni) e dal 15 marzo 1982 al 14 settembre 1982 (quale periodo di formazione e addestramento svolto presso la Scuola Allievi della Polizia di Stato, determinante una maggiorazione di 1 mese e 6 giorni). Tale riscatto gli avrebbe consentito di raggiungere, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva superiore ai diciotto anni, con conseguente diritto al ricalcolo della pensione secondo il sistema retributivo, ex art. 1, comma 13, della Legge n. 335/1995, con riferimento alle anzianità lavorative maturate sino al 31 dicembre 2011.

L'INPS non forniva peraltro alcun riscontro alla suddetta istanza, cosicché il ricorrente domanda giudizialmente l'accertamento del proprio diritto al riscatto oneroso *de quo* e al conseguente ricalcolo del periodo di servizio utile maturato alla data del 31.12.1995.

L'INPS si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione di previa domanda amministrativa, ex art. 153, lettera b), del Codice di Giustizia Contabile.

La difesa dell'istituto sottolinea, infatti, che la domanda di ricostituzione della

	pensione è stata presentata dal T. con posta elettronica certificata	
	anziché in modalità telematica, con ciò non rispettando le condizioni poste dalla	
	circolare INPS n. 119 del 18.12.2018 e determinando, pertanto, l'inesistenza	
	giuridica della stessa e l'insuscettibilità ad instaurare il procedimento	
	amministrativo finalizzato al riconoscimento del diritto al riscatto.	
	L'INPS eccepisce, inoltre, la decadenza del ricorrente dalla domanda di	
	riscatto, in quanto presentata oltre il termine di 90 giorni dal collocamento in	
	quiescenza, previsto dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973.	
	Chiede, conclusivamente, il rigetto dell'avverso ricorso.	
	All'udienza del 4 dicembre 2024, presenti i difensori delle parti come da	
	verbale, la causa è stata trattata e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Alla luce della valorizzazione dell'esigenza di sinteticità di cui all'art. 5,	
	comma 2 del C.g.c., cogente anche nel processo contabile (cfr. Corte dei conti,	
	Sez. II App., n.283/2019; Sez. I App., n.399/2018; Sez. App. Sicilia,	
	n.207/2018), il giudizio può essere deciso in base al principio della ragione più	
	liquida, secondo cui deve procedersi all'esame del motivo suscettibile di	
	assicurare la sua definizione, anche in presenza di questioni che, in base	
	all'ordinaria sequenza logico-giuridica, avrebbero prioritario esame (Cass.,	
	S.U., n.9936/2014; id., n.23542/2015).	
	2. Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.	
	L'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973 stabilisce che <i>“Il dipendente statale che</i>	
	<i>abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza</i>	
	<i>riscatto, può presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui</i>	
	- pag. 3 di 6 -	

all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.”

L'INPDAP (ora INPS), con circolare interpretativa delle tipologie di riscatto ammesse a valutazione, ex art. 2 del d. lgs. n. 184/1997 (in materia di *“ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici”*, pacificamente estensibile anche ai militari), ha dichiarato di considerare utilmente prodotte, indipendentemente dalla causa di cessazione, le domande presentate entro novanta giorni dal collocamento in quiescenza.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973 nel senso di ritenere che il termine ivi previsto abbia natura decadenziale (da ultimo, Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 113/2024; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 75/2024).

Pertanto, si tratta di un *“istituto di natura sostanziale e di ordine pubblico in quanto posto a tutela della certezza dei capitoli di spesa gravanti sul bilancio dello Stato, che verrebbe altrimenti vanificata”* (Sez. III App., n. 394/2021).

Ne consegue che nella giurisprudenza di merito di questa Corte è consolidato l'orientamento circa l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento negativo di riscatto, presentato oltre il predetto termine di decadenza (*ex multis*, Sez. giur. Veneto, n.81/1997; Sez. giur. Toscana, n. 341/1996).

Nel caso di specie e come già evidenziato in fatto, il ricorrente ha presentato la domanda di riscatto dei periodi oggetto di supervalutazione solo in data

13.11.2023, quindi a distanza di cinque anni e ben oltre i novanta giorni dalla cessazione dal servizio, intervenuta il 03.01.2018, con ciò determinando la maturazione del termine decadenziale di cui sopra.

3. A diverso avviso non conducono i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte ricorrente, a sostegno della propria tesi volta a negare l'intervenuta decadenza.

Le sentenze citate, infatti, si limitano ad enunciare alcuni principi relativi al diritto al riscatto, precisando che il medesimo va valutato, quanto a disciplina sostanziale, limiti ed effetti, con riferimento alla collocazione temporale dei periodi che ne costituiscono oggetto anziché alla data di presentazione della relativa domanda. Nessuna di esse, peraltro, entra nel merito della tempestività dell'istanza di riscatto e della disciplina di cui al menzionato art. 147 d.P.R. n. 1092/1973; ciò per il semplice fatto che, nei casi ivi considerati, la domanda era stata presentata tempestivamente (cfr., in particolare, Corte dei conti, Sez. II. App., n. 92/2022 e Sez. giur. Campania, n. 326/2023), ed anzi antecedentemente alla cessazione dal servizio dell'interessato.

D'altro canto, nessuna disposizione speciale consente di poter considerare il riscatto dei periodi oggetto di supervalutazione, ex art. 5, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1997, n. 165, come sottratto alla disciplina generale in materia di riscatti o valutazioni di servizi o periodi computabili a domanda, prevista dall'art. 147 del d.P.R. n. 1092/1973.

Il termine di decadenza stabilito da quest'ultima norma corrisponde, anzi, ad un principio di carattere generale vigente in materia previdenziale, ispirato alla comprensibile *ratio* di tutelare la certezza e la stabilità delle determinazioni concernenti l'erogazione dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la

consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., n. 21039/2018; Sez. VI, n. 26760/2016; SS.UU, n. 12718/2009).

4. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, essendo il ricorrente decaduto dal diritto al riscatto in oggetto, con assorbimento di ogni altra questione.

5. Attesa la pronuncia su questione pregiudiziale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

DICHIARA il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2024

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18/12/2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente